

Movida notturna e disturbo della quiete pubblica.

La responsabilità penale del titolare del pubblico esercizio

di Gaetano Alborino

“Risponde del reato di disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone il gestore di un pubblico esercizio che non impedisca i continui schiamazzi provocati dagli avventori in sosta davanti al locale anche nelle ore notturne, essendogli imposto l’obbligo giuridico di controllare, anche con ricorso allo ius excludendi o all’Autorità, che la frequenza del locale da parte degli utenti non sfoci in condotte contrastanti con le norme poste a tutela dell’ordine e della tranquillità pubblica”.

Il caso approdato fino alla **Corte di Cassazione – Sezione III, 4 febbraio 2022, n. 3952** – di cui sopra si legge la massima, muove da accertamenti tecnici condotti dal personale ARPA, che, incaricato dei rilievi, ha dato ampio conto della situazione dei luoghi e della manifesta rumorosità dell’attività, in relazione agli schiamazzi provenienti dall’esercizio, che si poneva come unica fonte del disagio per la parte civile.

Dall’istruttoria orale e dalle stesse dichiarazioni del ricorrente, è emerso, altresì, una raccolta di firme organizzata contro di lui e contro l’attività del pubblico esercizio, ubicato nel centro dalla cd. movida notturna.

La condanna del ricorrente, per il disturbo arrecato alla quiete pubblica, rilevante ai sensi dell’articolo 659, comma 1, cod. pen., è fondata, sull’assunto per cui la qualità di titolare della gestione dell’esercizio pubblico comporta l’assunzione dell’obbligo giuridico di controllare che la frequentazione del locale da parte dei clienti non sfoci in condotte contrastanti con le norme concernenti la polizia di sicurezza.

Quanto alle condizioni per la configurabilità del reato, la **Corte di Cassazione, Sezione III, 4 febbraio 2022, n. 3952**, in linea con un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, ha formulato il seguente principio di diritto:

“Per la configurabilità della contravvenzione di cui all’articolo 659 cod. pen. non sono necessarie né la vastità dell’area interessata dalle emissioni sonore, né il disturbo di un numero rilevante di persone, essendo sufficiente che il disturbo venga arrecato a un gruppo indeterminato di persone e non solo a un singolo, anche se raccolte in un ambito ristretto, come, ad esempio in un condominio”.

Sul punto, in particolare, è necessario evidenziare come l’articolo 659, inserito nel codice penale nell’ambito della sezione I del Capo I del Libro III, tra le contravvenzioni concernenti l’ordine pubblico e la tranquillità pubblica, prevede due distinte ipotesi di reato:

- 1) quella di cui al primo comma, la quale punisce il comportamento di colui il quale "mediante schiamazzi o rumori, ovvero abusando di strumenti sonori o di segnalazioni acustiche ovvero suscitando o non impedendo strepiti di animali, disturba le occupazioni o il riposo delle persone, ovvero gli spettacoli, i ritrovi o i trattenimenti pubblici";
- 2) quella di cui al secondo comma, che invece punisce il fatto di "chi esercita una professione o un mestiere rumoroso contro le disposizioni della legge o le prescrizioni dell’Autorità".

Dunque, mentre la prima fattispecie, nella quale rientra il caso scrutinato dalla sentenza in commento, punisce il disturbo della pubblica quiete da chiunque cagionato, peraltro con modalità espressamente e tassativamente determinate, la seconda, disciplinata dal comma 2, punisce le attività rumorose, industriali o professionali, esercitate in difformità dalle prescrizioni di legge o dalle disposizioni dell’autorità.

In ogni caso, entrambe le fattispecie in questione tutelano la tranquillità pubblica, evitando che le occupazioni e il riposo delle persone possano venire disturbate con schiamazzi o rumori o con altre attività idonee ad interferire nel normale svolgimento della vita privata di un numero indeterminato di persone, con conseguente messa in pericolo del bene giuridico della pubblica tranquillità.